

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 54/C

N. 55/C

N. 56/C

N. 57/C

(2005/2006)

Riunioni del

4 maggio 2006

8 maggio 2006

12 maggio 2006

12 maggio 2006

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 54/C – RIUNIONE DEL 4 MAGGIO 2006**

1. APPELLO DEL A.C. SOMMA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLIMPIA LAZISE/SOMMA DEL 27.11.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005)

L'A.C. Somma ha proposto rituale e tempestivo gravame avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto che aveva respinto il reclamo dalla stessa proposto avverso la regolarità della gara Olimpia Lazise – Somma del 27.11.2005, valida per il Campionato di 1° Categoria Girone A, confermando, pertanto, il risultato acquisito sul campo: Olimpia Lazise – Somma 1 – 1 (v. C.U. n. 25 del 7 dicembre 2005).

Con detto gravame la A.C. Somma ha eccepito l'errata applicazione del disposto di cui all'art. 103 bis delle N.O.I.F. che statuisce *"... il calciatore può essere altresì oggetto di ulteriore e successivo trasferimento, sia a titolo temporaneo che definitivo, nel periodo previsto per i trasferimenti e le cessioni suppletive soltanto se l'accordo fra le parti sia stato formalizzato e depositato (o spedito a mezzo plico raccomandato) entro il giorno che precede l'inizio del secondo periodo stabilito per le cessioni e i trasferimenti medesimi"*.

Pertanto, ritenuto che l'Olimpia Lazise aveva impiegato il calciatore Begnoni Daniele, che non aveva titolo per partecipare alla gara, ha chiesto, a carico della A.S. Olimpia Lazise, la declaratoria della perdita della stessa col risultato di 0 – 3.

La C.A.F., nella riunione del 23.1.2006, ritenuto pregiudiziale accertare la posizione di tesseramento del calciatore Begnoni Daniele in favore della A.S. Olimpia Lazise, con ordinanza in pari data ha rimesso gli atti alla Commissione Tesseramenti per il giudizio di competenza sulla posizione di tesseramento del calciatore su citato (v. C.U. n. 31/C del 23 gennaio 2006).

La Commissione Tesseramenti (v. C.U. n. 19/D del 24.2.2006), all'esito del giudizio di competenza, ha dichiarato nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore Begnoni Daniele, formalizzato e depositato tra le Società A.C. Arbizzano e la A.S. Olimpia Lazise in data 12.11.2005.

Ciò premesso la C.A.F., condividendo le motivazioni addotte dalla Commissione Tesseramenti, al cui deliberato si riporta integralmente, ritenuto nullo e privo di effetti il trasferimento del calciatore su citato, accoglie il proposto reclamo e per l'effetto dispone la perdita della gara a carico della A.S. Olimpia Lazise con il risultato di 0 – 3 ed ordina la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Somma di Sona (Verona), annulla l'impugnata delibera ed infligge

all'A.S. Olimpia Lazise la sanzione sportiva della perdita della gara sopra indicata con il punteggio di 0 – 3. Dispone restituirsì la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'U.S.D. LIBARNA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta –Com. Uff. n. 40 del 9.3.2006)

Con provvedimento 13.12.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta la U.S.D. Libarna Calcio per rispondere della violazione dell'art. 2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva attinente al comportamento tenuto dal suo tesserato, Sig. Fossati Giuseppe, e sanzionato dal Comitato Esecutivo del Settore Tecnico della F.I.G.C. con decisione pubblicata sul C.U. n. 17 del 12 settembre 2005.

Nella stagione sportiva 2004/2005 il Fossati, in violazione dell'art. 38, comma 1°, del Regolamento del Settore Tecnico, aveva, infatti, svolto attività tecnica di allenatore in favore della prima squadra della Pol. D. Gaviese e successivamente quella di allenatore – calciatore della U.S.D. Libarna Calcio.

All'esito del giudizio al Fossati era stata inflitta la squalifica fino al 31.3.2006, con trasmissione degli atti al Comitato Regionale Piemonte-Valle D'Aosta per gli eventuali provvedimenti a carico della U.S.D. Libarna Calcio.

La competente Commissione Disciplinare all'esito del giudizio, ritenuta la responsabilità disciplinare della U.S.D. Libarna Calcio infliggeva alla stessa, ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., la sanzione dell'ammenda di euro 1.000,00.

Avverso questa decisione, pubblicata sul C.U. n. 40 del 9 marzo 2006, ha proposto rituale e tempestivo gravame la U.S.D. Libarna Calcio eccependo, nel merito, l'insussistenza della responsabilità oggettiva così come contestata, e, in diritto, sul presupposto della violazione del diritto di difesa di cui avrebbe dovuto godere il Fossati, concludeva, in via principale, per la revoca della decisione impugnata ed in subordine per la riduzione dell'ammenda.

Osserva preliminarmente la C.A.F. che il gravame proposto appare privo di fondamento e deve, pertanto, essere rigettato.

Nel condividere le motivazioni della Commissione Disciplinare rileva, infatti, la C.A.F. che la sanzione disciplinare irrogata al Fossati, siccome non impugnata, è ormai coperta da giudicato e, quindi, definitiva.

Di conseguenza corretto deve ritenersi l'addebito di responsabilità oggettiva contestato alla U.S.D. Libarna Calcio con l'atto di deferimento in premessa richiamato e del tutto congrua la sanzione irrogata dalla competente Commissione Disciplinare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Libarna Calcio di Serravalle Scrivia (Alessandria) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. APPELLO DELLA POL. MIRANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRANDA/ALTO MOLISE DEL 5.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 100 del 23.3.2006)

La Pol.Miranda proponeva appello avverso le decisioni di cui all'epigrafe, preannunciandolo ritualmente con richiesta di copia degli atti.

All'80° della gara, l'arbitro assegnava un calcio di rigore in favore della Pol. Miranda; a seguito della respinta del portiere, il calciatore incaricato della battuta ribadiva la palla in rete. L'ufficiale di gara non convalidava la segnatura e faceva riprendere il gioco con un tiro dal fondo da parte del portiere che aveva neutralizzato il rigore.

La Pol. Miranda proponeva reclamo al Giudice Sportivo chiedendo la ripetizione della gara per "errore tecnico" commesso dall'arbitro; in accoglimento il Giudice, raccolto quanto dichiarato successivamente sul punto l'arbitro, ordinava la ripetizione della stessa.

Interponeva reclamo la controparte Pol. Alto Molise alla Commissione Disciplinare la quale in accoglimento annullava la decisione del Giudice Sportivo e ripristinava il risultato conseguito sul campo, ritenendo tardiva – in quanto non allegata direttamente al referto di gara - e non ammissibile, ai sensi dell'art. 24 C.G.S. l'integrazione redatta dall'arbitro sul fatto verificatosi.

L'appello è fondato.

Ad avviso di questa Commissione rientra nei poteri del Giudice Sportivo acquisire, anche a seguito di rituale reclamo, ulteriori informazioni circa gli eventi avvenuti nel corso dell'incontro al direttore di gara; pertanto, rilevata, per stessa ammissione dell'arbitro, una non corretta applicazione del regolamento del gioco del calcio, si deve riconoscere la sussistenza dei motivi posti a fondamento della decisione di primo grado e si dispone la ripetizione della gara.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Miranda di Miranda (Isernia), annulla l'impugnata delibera, ripristinando quella del Giudice Sportivo che disponeva la ripetizione della gara sopra indicata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'A.S. CLUENTINA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VISSO/CLUENTINA DEL 4.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 122 del 29.3.2006)

Con dichiarazione di reclamo del 31.3.2006 avverso le decisioni della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, di cui al Com. Uff. n. 122 del 29 marzo 2006, in merito alla gara Visso/Cluentina Calcio del 4.2.2006, la A.C. Cluentina Calcio chiedeva copia degli atti.

Con nota del 24.4.2006 la A.C. Cluentina Calcio faceva seguire le motivazioni dell'appello.

Rileva preliminarmente questa C.A.F. che il ricorso è inammissibile in quanto privo della firma del Presidente della A.C. Cluentina Calcio ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Cluentina Calcio di Macerata, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per la mancata sottoscrizione dei motivi di appello, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.S. GOLDENSPORT KIMERA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MONTERENZIESE/GOLDENSPORT KIMERA DEL 23.2.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 36 del 29.3.2006).

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 36 del 29 marzo 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna accoglieva il reclamo proposto dalla A.S. Monterenziese in relazione all'impiego sotto falso nome, perché squalificato, da parte della A.S. Goldensport Kimera del calciatore Bergamo Dario in occasione della gara del 23.2.2006. Infliggeva perciò a quest'ultima società la punizione sportiva della perdita della gara ed al Bergamo la squalifica per una giornata.

Rilevava la Commissione che l'arbitro, ascoltato a chiarimenti, aveva sentito chiamare con il nome di Dario, durante la partita, il calciatore con la maglia n. 5 (che avrebbe dovuto essere Chillemi Alberto); che all'inizio del secondo tempo lo stesso arbitro aveva constatato l'assenza fra i calciatori della Goldensport Kimera di quello con la maglia n. 5, assenza spiegatagli dai dirigenti della società con un infortunio alla caviglia, che egli peraltro non aveva rilevato; da ultimo, che l'arbitro aveva riconosciuto senza ombra di dubbio nel Bergamo, sia in foto che di persona, il calciatore che aveva preso parte alla gara con le generalità del Chillemi. Giunta alla conclusione che a scendere in campo era stato il Bergamo sotto il falso nome del Chillemi, accoglieva pertanto il reclamo (della A.S. Monterenziese) e, posto che il Bergamo non avrebbe potuto giocare perché squalificato, infliggeva alla A.S. Goldensport Kimera ed al Bergamo le sanzioni prima dette.

Avverso detta decisione proponeva appello la A.S. Goldensport Kimera contestando il riconoscimento operato dal direttore di gara, visto che – ribadiva - a giocare era stato il Chillemi e non il Bergamo; quel Chillemi, come fatto presente nella memoria alla Commissione Disciplinare, che non era sceso in campo nel secondo tempo per avere ricevuto un colpo alla caviglia destra e che veniva chiamato Dario e non con il suo vero nome (Alberto) per la somiglianza con il calciatore Dario Hubner, centravanti e friulano come lui. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e l'omologazione del risultato conseguito sul campo.

L'appello della A.S. Goldensport Kimera, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

Anche a prescindere da altri elementi di prova (le dichiarazioni di calciatori della A.S. Monterenziese e della Youg Line) risulta in maniera inoppugnabile dalle affermazioni dell'arbitro che il presunto Chillemi veniva chiamato dai compagni di

squadra, nel corso della partita, col nome Dario, che è per l'appunto il nome del Bergamo. Messe da parte le spiegazioni proposte dalla società, che per la loro stravagante inconsistenza non meritano neppure di essere prese in considerazione, la circostanza dimostra come a giocare quel 22.3.2006 sia stato per l'appunto il Bergamo che difatti, resosi conto di essere stato scoperto, si è ben guardato nel secondo tempo di ripresentarsi in campo. Del Chillemi, che secondo la versione difensiva era il calciatore sceso in campo, neanche l'ombra, senza che valga a spiegarne l'assenza la poco credibile tesi dell'infortunio non visto da alcuno, arbitro in primis, e che certamente non avrebbe impedito al calciatore di assistere allo svolgimento della gara fino al termine. Non fosse altro che per vederne l'esito finale.

Se a tutto ciò si aggiunge il duplice riconoscimento operato dall'arbitro in sede di audizione dinnanzi alla Commissione Disciplinare, la prima fotografica, la seconda, ancor più decisiva, di persona, si comprende come dubbi sulla partecipazione del Bergamo alla gara del 22 marzo, sotto le false generalità del Chillemi, non possano seriamente residuarne.

Alla luce di quanto fin qui rilevato l'appello della A.S. Goldensport Kimera non può che essere respinto e, posto che il Bergamo, squalificato, non avrebbe dovuto prender parte alla gara, le sanzioni già inflitte dalla Commissione Disciplinare devono essere confermate.

Al rigetto dell'appello segue l'incameramento della tassa reclamo (art. 29 punto 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Goldensport Kimera di Bologna e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

6. APPELLO DEI SIGNORI VIOLA SILVIO E FINI STEFANIA PER IL CALCIATORE MINORE VIOLA IVAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER MESI 3 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 30.3.2006)

La Sig.ra Fini Stefania, madre del minore Viola Ivan, chiedeva ed otteneva dalla Commissione Tesseramenti l'annullamento del tesseramento del figlio Ivan, poiché la firma attribuita alla madre del calciatore non corrispondeva a quella apposta nella dichiarazione allegata al reclamo, oggetto di autentica da parte di Pubblico Ufficiale. Detto provvedimento dava luogo al deferimento del calciatore Viola Ivan.

La Commissione Disciplinare sanzionava con la squalifica per 3 mesi il minore Viola Ivan poiché, ai sensi dell'art. 92, comma 1, N.O.I.F., i tesserati sono tenuti all'osservanza delle disposizioni emanate dalla F.I.G.C. e dalle Leghe.

Nel caso in specie, il calciatore non poteva non essere a conoscenza della fattispecie, pertanto doveva essere consapevole che, in quanto minore, gli esercenti la patria potestà sono i genitori che dovevano sottoscrivere il tesseramento.

I Sigg.ri Viola Silvio e Fini Stefania hanno proposto appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare affermando che "la decisione dell'Organo di

primo grado sconfinava oltre il buon senso” poiché “il minore si è trovato di fronte ad una situazione che lo vedeva perdente in partenza, stretto tra le morse a volte troppo rigide di un calcio dilettantistico che non conosce lealtà e probità”.

La C.A.F., analizzati i motivi di reclamo, ha rigettato il ricorso presentato dai Sigg.ri Viola Silvio e Fini Stefania poiché giurisprudenza consolidata di questa Commissione d'Appello è che i tesserati devono essere a conoscenza delle normative federali.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dai Signori Viola Silvio e Fini Stefania di Montecatini Terme (Pistoia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELLA POL. RIPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. MARINO ANTONINO FINO AL 31.12.2010
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2006)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia (C.U. n. 43 del 29 marzo 2006) respingeva il reclamo della Pol. Riposto avverso la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Marino Antonino fino al 31.12.2010.

Con l'appello in esame, la società ricorrente chiede l'annullamento del predetto provvedimento di squalifica.

La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano giustificare l'appello avverso la decisione della Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello in esame ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Riposto di Riposto (Catania), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DEL CIRCOLO ARCI AMICIZIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITA' DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LE SANZIONI RISPETTIVAMENTE INFLITTE: DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE AL CALCIATORE LIVERANI IVAN; DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE AL CALCIATORE GASPERONI EMANUELE; DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.12.2006 AL CALCIATORE BERARDI STEFANO; DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.12.2006 AL SIG. BANDOLI GIAMPIERO; DELL'INIBIZIONE FINO AL 15.1.2007 AI SIGNORI PERDONÒ ROCCO E TARRONI MASSIMO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 38 del 12.4.2006)

La società Circolo Arci Amicizia proponeva ricorso innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna avverso le squalifiche in epigrafe. Il ricorso veniva rigettato poiché, ai sensi dell'art. 14, lett. E, C.G.S., lo stesso era sottoscritto da persona (Liverani Adriano) non legittimata poiché inibita a svol-

gere ogni attività in seno alla F.I.G.C. ed a rappresentare la società nell'ambito federale.

Per quanto sopra esposto, la società ha proposto appello.

La C.A.F. analizzati gli atti, verificata l'esatta interpretazione della Commissione Disciplinare, respinge il ricorso proposto dal Circolo Arci Amicizia e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal Circolo Arci Amicizia di Mezzano (Ravenna) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. APPELLO DELL'U.S. EDEN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE DELLANOCE FEDERICO FINO A TUTTO IL 15.5.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 39 del 6.4.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 28 del 9 marzo 2006 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Brescia infliggeva al calciatore Dellanoce Federico la squalifica fino al 31.7.2007 in seguito al comportamento offensivo e violento nei confronti dell'arbitro della gara Eden/Virtus Adrense del 4.3.2006. Il reclamo proposto dalla U.S. Eden veniva parzialmente accolto dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia che, con delibera di cui al C.U. n. 39 del 6 aprile 2006, riduceva la qualifica a tutto il 15.7.2007.

Avverso tale provvedimento proponeva appello a questa C.A.F. l'U.S. Eden chiedendo un'ulteriore riduzione della squalifica inflitta al Dellanoce.

L'appello dell'U.S. Eden non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per *violazione o falsa applicazione* delle norme federali espressamente richiamate che per *omessa ... motivazione su un punto decisivo della controversia*. Nel caso in esame l'U.S. Eden non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine dalla corretta sanzione adottata nei confronti dell'autore dei fatti all'origine della squalifica. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 comma 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 comma 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga *adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate*. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello dell'U.S. Eden non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle *altre materie normativamente previste*; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art.

29, comma 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Eden di Esine (Brescia), ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

10. APPELLO U.S. PIANE DI MONTEGIORGIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANE DI MONTEGIORGIO/CASSETTE D'ETE DEL 28.1.2006
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 124 del 5.4.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 124 del 5 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, decidendo in merito al reclamo proposto dalla A.S.D. Casette d'Ete 1968 Calcio per l'impiego irregolare da parte della U.S. Piane di Montegiorgio nella gara del 28.1.2006 del calciatore Funari Marcello, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla U.S. Piane di Montegiorgio le sanzioni della perdita della gara e della penalizzazione di un punto in classifica; infliggeva a Fagiani Giuseppe, dirigente accompagnatore della società, la sanzione dell'inibizione per giorni trenta ed al Funari quella della squalifica per mesi sei.

Osservava la Commissione, in sintesi, che l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale aveva revocato, con provvedimento del 7.3.2006 retroattivo al precedente 13 gennaio, il tesseramento del calciatore Funari in favore della U.S. Piane di Montegiorgio perché, nel corso della medesima stagione sportiva 2005/2006 ed in occasione di ben otto gare, lo stesso aveva svolto attività di tecnico a favore di altra società, il C.S. Borgo Rosselli, con la conseguenza che la sua posizione al momento della gara del 28 gennaio era sicuramente irregolare (art. 40 punto 2 delle N.O.I.F.). Accoglieva, dunque, il reclamo e infliggeva le sanzioni già dette.

Avverso detta decisione proponeva appello la società che faceva presente di essersi limitata a tesserare un calciatore che era stato inserito nella lista dei calciatori svincolati e dunque di non essersi resa responsabile di alcunché, posto che, verificata la presenza del nominativo del calciatore in quella tal lista aveva ragione di ritenere che il suo tesseramento sarebbe stato regolare. Del resto, concludeva, *non vi era alcun elemento che potesse far ritenere dubbio o quantomeno rischioso il tesseramento del calciatore..., (posto che) la sua libera circolazione era regolarmente "certificata" dalla Lega competente con l'inserimento nelle c.d. liste di svincolo.* Chiedeva, pertanto, l'annullamento delle sanzioni ed il ripristino del risultato conseguito sul campo.

L'appello della U.S. Piane di Montegiorgio, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto.

È dato di fatto che prima di approdare alla società odierna appellante il Funari ha esercitato le funzioni di allenatore ed in alcuni casi di allenatore-calciatore in occasione di otto gare, se non delle nove risultanti dai tabelloni giornalistici allegati dalla soc. Casette d'Ete al proprio reclamo; otto/nove gare che hanno coperto in maniera continuativa ed ininterrotta l'arco di tempo che va dagli inizi della stagione sportiva, settembre 2005, al novembre dello stesso anno. Anche a prescindere,

dunque, dal provvedimento con cui il Comitato Regionale Marche ha revocato il tesseramento al Funari per la U.S. Piane di Montegiorgio con decorrenza dal 13.1.2006 (fatto che già da solo basta a collocare il calciatore in posizione di irregolarità nel momento in cui, successivamente a tale data, svolge attività in favore di questa società), non è assolutamente credibile che la stessa U.S. Piane di Montegiorgio non si sia reso conto, liste o non liste, che il Funari nel corso del medesimo campionato e lungo un intero periodo di otto/nove gare aveva svolto attività di calciatore-allenatore e soprattutto (e molto più frequentemente) di allenatore in favore di altra società. Nell'ambito delle squadre di un medesimo campionato è sostanzialmente impossibile che ciascuna non sappia se non dei singoli calciatori, dell'allenatore delle altre! Deve concludersene che alla presunta buona fede da cui la U.S. Piane di Montegiorgio fa discendere la richiesta di accoglimento dell'appello non può essere prestato credito alcuno, di talché l'appello stesso va, come già anticipato, respinto.

Al rigetto dell'appello segue l'incameramento della tassa reclamo (art. 29 punto 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Piane di Montegiorgio di Montegiorgio (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 11. APPELLO VDA AOSTA SARRE AVVERSO LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA APPLICARSI NELLA STAGIONE 2005/2006 E DELL'INIBIZIONE INFLITTA AL SIG. AMATO GIUSEPPE FINO A TUTTO IL 15.4.2007, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE - VALLE D'AOSTA PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 11, DELLE N.O.I.F.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta. - Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 45 del 13 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta accoglieva il deferimento del Presidente del Comitato nei confronti della V.D.A. Aosta Sarre e, dichiaratane la responsabilità in ordine alla violazione di cui all'art. 94 ter punto 11 delle N.O.I.F., infliggeva alla stessa società la penalizzazione di sei punti in classifica e ad Amato Giuseppe, nella sua qualità di Presidente della società, l'inibizione fino a tutto il 15.4.2007.

Avverso tale decisione proponeva appello la società che, nel contestarne la fondatezza, ne chiedeva l'annullamento o la revoca o comunque declaratoria di illegittimità; in subordine, la determinazione della sanzione nei minimi edittali.

L'appello della V.D.A. Aosta Sarre non è ammissibile.

A prescindere dalla fondatezza o meno delle ragioni fatte valere dalla società, occorre rilevare che per effetto di quanto previsto dall'art. 29 punto 1 C.G.S. legittimati a proporre reclamo sono soltanto le società ed i loro dirigenti (per quel che qui interessa), con la conseguenza che a sottoscrivere l'atto devono essere personalmente il legale rappresentante della società ed il o i dirigenti interessati a pro-

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 55/C – RIUNIONE DELL'8 MAGGIO 2006**

1. APPELLO DEL CALCIATORE BACHINI JONATHAN AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA A VITA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA ANTIDOPING DEL C.O.N.I. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 301 del 30.3.2006)

Con atto n. 3/06 in data 6 febbraio 2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti il calciatore Jonathan Bachini, tesserato per la società A.C. Siena, il quale era risultato positivo per presenza di metabolita della cocaina (Metilecgonina) in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 4 dicembre 2005, in occasione del controllo antidoping disposto per la gara Lazio-Siena, valida per il Campionato italiano di calcio di massima serie.

La positività veniva riscontrata dal laboratorio antidoping Wada di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la Commissione Disciplinare, con provvedimento del 10 gennaio 2006 (C.U. n. 200), sospendeva in via cautelare da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata, l'atleta, il quale rinunciava alle operazioni di controanalisi.

Il calciatore, ascoltato dall'Ufficio di Procura in data 26 gennaio 2006, ammetteva di aver assunto, qualche giorno prima della citata gara, una dose di cocaina, acquistata a suo dire da un extracomunitario nella città di Siena, escludendo il coinvolgimento nella vicenda di altri soggetti.

L'Ufficio di Procura del C.O.N.I. premetteva che l'atleta, con decisione finale di questa Commissione d' Appello in data 24 gennaio 2005, era stato già ritenuto colpevole di analoga infrazione (sempre per metaboliti della cocaina, riscontrati dopo una gara di Campionato di Serie A del 22 settembre 2004).

In tale occasione il calciatore aveva già ottenuto una diminuzione del periodo di squalifica per la metà del periodo minimo (quindi un anno di squalifica), in applicazione dell'art. 19.5.2 del Regolamento antidoping.

Pertanto, ad avviso della Procura, in conclusione dell'atto di deferimento, lo stesso non poteva godere, nella presente circostanza, di analogo beneficio e doveva necessariamente applicarsi la squalifica a vita.

La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, ha accolto le richieste della Procura, ritenendo la condotta del Bachini sanzionabile ai sensi dell'art. 19.2 del vigente Regolamento antidoping, in considerazione dei seguenti elementi:

- la materialità del fatto addebitato è del tutto pacifica, come anche, per stessa ammissione dell'interessato, la consapevolezza e intenzionalità dell'assunzione;

- la sostanza assunta (cocaina) non rientra tra le sostanze specifiche elencate dalla WADA, con la conseguente inaccogliabilità delle tesi difensive sul punto, in ordine al regime sanzionatorio applicabile;
- l'accertata reiterazione nell'uso della cocaina da parte del deferito non può che costituire quella seconda violazione cui fa cenno l'art. 19.2, a nulla potendo rilevare, sotto tale profilo, la circostanza che in occasione del primo procedimento disciplinare sia stata riconosciuta al Bachini, ai fini del dimezzamento della pena edittale, "l'assenza di colpa o negligenza significativa", a norma dell'art. 19.5.2.

Nonostante le deduzioni articolate proposte dalla difesa del calciatore, l'impianto argomentativo della decisione di prime cure si appalesa convincente e non ne viene intaccato.

È, infatti, evidente che la circostanza che la "seconda violazione" abbia "indole" diversa, nel senso che solo in questo caso si è avuta un'assunzione intenzionale, e quindi volontaria e consapevole, da parte del calciatore (mentre nel primo caso gli era stato, in effetti, riconosciuto uno status colposo e negligente di non particolare significatività) non può portare all'azzeramento del pregresso ed al trattamento ontologico diverso, quanto a qualificazione giuridica, della violazione in questione, quasi fosse, in effetti, la prima violazione.

L'intervenuta applicazione della riduzione di pena nel primo caso non comporta, in definitiva, il mutamento della caratteristica tipologica della fattispecie disciplinare in trattazione.

Trattandosi di seconda violazione per uso di sostanze vietate occorre, pertanto, applicare la squalifica a vita; inoltre, non avendo il calciatore avanzato, nel caso di specie, alcun elemento che possa denotare un'assenza di colpa o negligenza significativa, non può applicarsi alcuna riduzione di pena ai sensi dell'art. 19.5.2 (pena che non sarebbe stata, comunque, inferiore, alla squalifica ad otto anni, ai sensi della norma menzionata).

Alla stregua del complesso delle considerazioni sopra esposte il reclamo del calciatore Bachini va respinto, con conseguente incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Bachini Jonathan e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. APPELLO A.S. MORTARA AVVERSO LA DECLARATORIA DI SVINCOLO DEL CALCIATORE LEONARDI NICHOLAS (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2006)

La A.S. Mortara ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Tesseramenti che aveva deliberato lo svincolo di autorità del calciatore Leonardi Nicholas ma ha omesso, come la stessa società ha riconosciuto, di inviare copia del ricorso contenete i motivi di reclamo alla controparte.

La inosservanza di tale formalità, prevista per il ricorso alla C.A.F. dal combinato disposto degli artt. 44, comma 5, e 29 commi 5 e 9, C.G.S., comporta la declaratoria di inammissibilità, cui segue la declaratoria di incameramento della prevista tassa di reclamo.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Mortana di Mortara (Pavia), ai sensi dell'art. 29 comma 5 C.G.S., per omesso invio di copia dei motivi di reclamo alla controparte, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3. RINVIO DEL GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA IN MATERIA DI DOPING PER NUOVO ESAME NEL MERITO, SEGUITO ACCOGLIMENTO RICORSO PROCURA ANTIDOPING C.O.N.I., AVVERSO DECISIONE C.A.F. (COM.UFF. N. 41/C DEL 9.3.2006), PER INCOGRUITA' DELLA SANZIONE INFLITTA AL CALCIATORE FABRIZIO ALBONETTI SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO PER VIOLAZIONE ART.1 REGOLAMENTO ANTIDOPING DI CUI ALLA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO LA LEGA PROFESSIONISTI SERIE C – COM. UFF. N. 218/C DEL 15.2.2006 – (Delibera Giudice di Ultima Istanza in Materia di Doping – CONI – n. 5/06 del 19.04.2006)

Con atto in data 17 gennaio 2006, l'Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. deferiva dinanzi alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C il calciatore Fabrizio Albonetti, tesserato per la società U.S. Città di lesolo, il quale era risultato positivo per la presenza di carboxy-finasteride in esito alle analisi del campione biologico prelevatogli in data 4 dicembre 2005, in occasione del controllo antidoping disposto al termine della gara Pergocrema-Città di lesolo, valida per il Campionato di calcio di Serie C2, Girone A.

L'esito di positività veniva riscontrato in sede di prime analisi dal laboratorio antidoping di Colonia.

Come previsto dalla normativa di settore, la competente Commissione Disciplinare, con provvedimento del 5 gennaio 2006 (C.U. n. 172/C), sospendeva in via cautelare l'atleta da ogni attività sportiva, con decorrenza immediata.

L'atleta rinunziava a richiedere l'effettuazione delle controanalisi e, ascoltato dall'Ufficio di Procura Antidoping in data 16 gennaio 2006, riconduceva, in tale occasione, la positività riscontrata all'uso di un farmaco (Propecia) contenente il principio attivo finasteride, assunto quotidianamente fin dal maggio 2002 per curare una forma di alopecia, come risulta dalla certificazione medica in atti. Il calciatore Albonetti riferiva, altresì, di non sapere che il farmaco da lui assunto contenesse principi attivi vietati dalla normativa antidoping, precisando altresì che quando si era rivolto nel maggio 2002 alla dott.ssa Tosti, dermatologa presso l'Università di Bologna, aveva fatto presente alla stessa di essere un calciatore professionista e che il medicinale prescrittogli non doveva interferire con la normativa antidoping. Avendo avuto piene assicurazioni in tal senso aveva iniziato la cura senza mai avvertire alcun medico sociale delle varie società calcistiche presso le quali ha militato.

Tanto premesso in punto di fatto, con il menzionato atto di deferimento l'Ufficio di Procura Antidoping rilevava tuttavia, in punto di diritto, che il mancato rispetto da parte dell'atleta dei prescritti obblighi di comunicazione ai competenti organismi circa la certificazione medica per la patologia sofferta e la conseguente necessità di assunzione del suindicato farmaco era da ritenersi un comportamento omissivo tale da non giustificare l'applicazione dell'esimente dell'inconsapevolezza.

Ciò nondimeno, appariva evidente che nella specie si doveva tener conto del corretto comportamento processuale dell'atleta.

Ritenendo, in conclusione, che l'assunzione della sostanza fosse avvenuta per negligenza o colpa dell'atleta (atteso che era suo specifico obbligo verificare che il medicinale assunto non contenesse sostanze vietate) ma che, tuttavia, il comportamento del medesimo, inquadrato nel contesto sopra delineato, potesse indurre a ritenerlo non responsabile di colpa o negligenza significativa, l'Ufficio requirente concludeva per la riduzione della pena edittale alla metà e quindi ad anni uno, ai sensi dell'art. 19.5.2 del Regolamento.

La Commissione Disciplinare, con la pronunzia avversata, in esito al dibattimento del 10 febbraio 2006, deliberava di infliggere al calciatore, avuto riguardo ai profili oggettivi e soggettivi, la sanzione della squalifica per tre mesi a far data dall'inizio della sospensione cautelare e quindi fino a tutto il 6 aprile 2006.

E questo, una volta ritenuto pacifico il fatto, in accoglimento della tesi difensiva in ordine alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 19.3 del Regolamento antidoping, e quindi considerato che l'assunzione del farmaco contenente la sostanza carboxy-finasteride, iniziata, come attestato dal dermatologo in data 10 gennaio 2006, quando essa non rilevava ai fini della normativa antidoping, era motivata dalla cura di una patologia, seppure non grave, e non dal fine di incrementare le prestazioni sportive.

Avverso la prefata pronunzia interponeva appello la Procura Antidoping del C.O.N.I., rilevando che si era addivenuti ad una indebita riduzione del *quantum* della sanzione da infliggere in relazione al tipo di violazione accertata.

In particolare, l'Organo requirente lamentava che il richiamato art. 19.3 era inapplicabile, visto che la sostanza vietata in questione (compresa tra i "diuretici ed altri mascheranti"), per la quale, peraltro, non è prevista esenzione a fini terapeutici, non appartiene al novero di quelle "specifiche", con conseguente doverosa applicazione dell'art. 19.2 e l'irrogazione della sanzione edittale ivi prevista, seppur nella misura ridotta della squalifica per anni uno.

Il calciatore Albonetti, da parte sua, proponeva appello in via incidentale, preliminarmente deducendo la violazione dell'art. 17.9 del Regolamento antidoping, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare non era stata inviata, nei termini previsti, al calciatore presso il suo domicilio eletto, che, come chiaramente si poteva evincere dalla procura speciale apposta in calce alle controdeduzioni all'atto di deferimento, non era riconducibile a quello della società.

Con decisione del 9 marzo 2006 (C.U. n. 41/C) questa Commissione d'Appello riteneva fondato il sopradetto profilo rituale, eccepito in prima battuta dal calciatore, essendosi integrata la violazione dei suoi diritti di difesa e di contraddittorio.

Investito dall'Ufficio di Procura Antidoping, il Giudice di Ultima Istanza del C.O.N.I., in esito all'udienza del 19 aprile 2006, dichiarava però l'erroneità della pronunzia di questa Commissione d'Appello, rilevando che se era vero che la Federazione competente non aveva adempiuto nei confronti dell'atleta agli obblighi di comunicazione della decisione imposte dall'art. 17.9 del Regolamento (avendo provveduto a comunicare il solo dispositivo presso un domicilio dell'Albonetti diverso da quello eletto), tuttavia era altrettanto vero che l'inosservanza dell'obbli-

go imposto alle federazioni di notificare le decisioni adottate dall'organo di giustizia federale di primo grado ai soggetti legittimati ad impugnare, con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sette giorni dalla data dell'ultima udienza, non comportava la nullità o l'inammissibilità degli atti successivi alla decisione medesima, tra cui in particolare l'impugnazione.

Ciò posto, avendo riscontrato che questo Organo di giustizia federale di secondo grado aveva erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'appello, nell'annullare la decisione impugnata ha disposto, a termini di Regolamento, il rinvio dell'affare a questa Commissione medesima per un nuovo esame del merito.

Il G.U.I., seppur *incidenter tantum*, ha ritenuto, altresì, di formulare alcune valutazioni di merito, peraltro di immediata evidenza.

Nel senso che è notorio che la finasteride non rientra nella lista WADA delle sostanze specifiche e pertanto, contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado (che ha erroneamente richiamato l'art. 19.3), la violazione in argomento non merita il peculiare regime sanzionatorio per esse previsto.

Né può entrare in gioco alcuna procedura di esenzione a fini terapeutici.

Passando alle restanti valutazioni di merito in ordine all'appello della Procura, appare dunque evidente che la rimodulazione in senso riduttivo della pena, per come inflitta in prime cure, è intervenuta in carenza di diretti riferimenti normativi legittimanti.

È, infatti, evidente che l'impianto regolamentare in vigore non lascia più quei margini di apprezzamento discrezionale precedentemente previsti in capo alla Corte giudicante, ed in particolare non consente più di esercitare il potere atipico modificativo (in senso riduttivo) della sanzione di cui all'art. 13, comma 1, lett. b), punto III), del Regolamento antidoping vigente fino al 31 dicembre 2003.

Sulla base del regime applicabile alla fattispecie *de qua* (ed applicato a partire dal "caso Bachini"), si è invece specificato, all'articolo 19.5, che l'annullamento o la riduzione della squalifica possono intervenire, infatti, solo per "circostanze realmente eccezionali" ed esclusivamente nei termini di seguito indicati dalle norme e per la sola irrogazione delle sanzioni (non al fine, dunque, di accertare se vi è stata o meno una violazione del Regolamento).

Si ha, così, che la sanzione della squalifica non debba applicarsi in caso di "nessuna colpa e negligenza" (art. 19.5.1), ovvero quando l'atleta dimostri che la violazione è avvenuta del tutto senza sua colpa o negligenza, con l'avvertenza però che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo, per conseguire l'annullamento della sanzione, deve dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo.

La sanzione edittale può, invece, essere ridotta, ma in ogni caso "non in misura inferiore alla metà del periodo minimo di squalifica teoricamente applicabile" (quando questa è a vita il periodo ridotto non può essere inferiore a otto anni), in caso di assenza di colpa o negligenza "significativa" (art. 19.5.2), con onere probatorio sempre a carico dell'atleta ed anche qui con l'avvertenza che in caso di presenza di una sostanza vietata o dei relativi metaboliti o marker nel campione biologico dell'atleta, l'atleta medesimo per conseguire la riduzione della sanzione deve

dimostrare in quale modo la sostanza vietata sia penetrata nel suo organismo, nonché in caso di collaborazione fittiva dell'atleta stesso per la scoperta e/o l'accertamento di violazioni del Regolamento da parte del personale di supporto dell'atleta e di altri (art. 19.5.3).

Ciò posto, alla stregua della più rigorosa, e connotata da tassatività, disciplina soprariportata, l'Organo giudicante, nel caso di specie (prima violazione per incontestato riscontro di sostanza coprente nel campione biologico dell'incolpato), ove non ritenga di applicare la sanzione minima edittale, può solo ridurre ad un anno la sospensione dall'attività ove ricorrano le circostanze previste e sopra menzionate, od altrimenti è chiamato ad escludere del tutto l'applicazione di sanzioni in caso di totale assenza di colpa.

Anche gli oneri probatori gravanti sull'atleta sono ben delineati.

Tanto premesso, gli elementi portati dall'atleta a supporto della propria strategia difensiva non conducono ad affermare l'assenza totale di colpa, atteso che lo svolgimento dei fatti, anche secondo la rappresentazione di parte, ha comunque dimostrato un significativo grado di leggerezza da parte dell'Albonetti, anche nei tempi e modalità prescelti per informare gli organi competenti.

Consegue a tutto quanto detto che la C.A.F., pronunciando definitivamente nel merito, accoglie l'appello della Procura Antidoping del C.O.N.I. e dispone pertanto, in riforma dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, l'applicazione della sanzione della squalifica di un anno, decorrente dalla sospensione cautelare, salva l'interruzione del periodo di fermo eventualmente intervenuta nel frattempo.

Per questi motivi la C.A.F., in relazione al rinvio disposto, infligge al calciatore Fabrizio Albonetti la sanzione della squalifica di anni 1 a decorrere dalla sospensione cautelare del 6.1.2006.

4. APPELLO GENOA CRICKET AND F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAMBENEDETTESSE/GENOA DEL 23.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 308/C del 28.4.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., il Genoa Cricket and Football Club, a norma dell' art. 33 comma 2 lett. b) e c) C.G.S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 308/C del 28 aprile 2006.

L'udienza di trattazione del predetto reclamo è stata fissata per il giorno 8 maggio 2006.

In pari data è pervenuto un fax con il quale il Genoa Cricket and Football Club ha comunicato *“di rinunciare al ricorso proposto in data 29 aprile 2006 avverso la decisione la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, pubblicata sul C.U. n. 308/C del 28.4.2006”*.

In ragione della predetta rinuncia, pertanto, il reclamo di cui in epigrafe deve essere di chiarato inammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 29 comma 12 e 33 comma 5 C.G.S.. La tassa reclamo deve essere incamerata in ragione della inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dal Genoa Cricket And F.C. di Genova, ai sensi dell'art. 29 comma 12 C.G.S., per rinuncia al gravame, e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

5. APPELLO DELL'A.P.D. NOIR AVVERSO LA QUANTIFICAZIONE DEL "PREMIO ALLA CARRIERA" RELATIVO AL CALCIATORE VITTORIO BERNARDO DOVUTO DAL F.C. MESSINA PELORO, AI SENSI DELL'ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 17/D del 23.1.2006, la Commissione Vertenze Economiche ha accolto il reclamo proposto dall'A.P. Noir di Trapani al fine di ottenere il pagamento da parte del F.C. Messina Peloro del premio alla carriera previsto dall'art. 99 bis N.O.I.F., in relazione all'esordio in Serie A del calciatore Vittorio Bernardo (avvenuto nelle file del Messina in data 28.11.2004 nel corso della gara Messina - Fiorentina), determinando la misura dell'importo dovuto alla reclamante in € 16.000,00, oltre agli interessi legali dall' 1.7.2005 e sino al saldo.

Avverso tale provvedimento ha proposto ulteriormente reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale l'A.P. Noir, deducendo l'intervenuta modifica, ad opera del Com. Uff. n. 153/A dell' 1.2.2006, dell'art. 99 bis N.O.I.F. ed in particolare del meccanismo di determinazione del premio alla carriera, ora maggiormente favorevole ad essa reclamante; rileva, inoltre, la medesima reclamante che con disposizione transitoria apposta in calce al nuovo testo dell'art. 99 bis N.O.I.F. è stato disposto che il nuovo testo della medesima norma sia applicabile anche alle controversie in essere alla data di pubblicazione del predetto Com. Uff. per le quali non sia intervenuta decisione passata in giudicato.

Rilevando che il Com. Uff. in questione è stato pubblicato in data 1.2.2006, quando ancora non erano decorsi i termini per la proposizione del reclamo avverso la decisione della Commissione Vertenze Economiche odiernamente gravata, non potendosi quindi la stessa considerarsi passata in giudicato, conclude la reclamante per la rimessione degli atti da parte di questa C.A.F. all'Ufficio Lavori e Premi della F.I.G.C. affinché determini nuovamente la misura del premio alla carriera di spettanza della medesima reclamante, applicando le sopravvenute prescrizioni normative.

Il proposto reclamo è senz'altro meritevole di accoglimento.

Nessun dubbio può infatti sussistere circa l'applicabilità del nuovo testo dell'art. 99 bis N.O.I.F. al caso di specie, in virtù del fatto che la gravata decisione della Commissione Vertenze Economiche non fosse effettivamente passata in giudicato alla data di pubblicazione del Com. Uff. portante la modifica della citata norma organizzativa federale.

Occorre, quindi, che il competente organismo federale provveda alla rideterminazione della misura del premio alla carriera spettante alla società reclamante, alla luce delle nuove modalità di calcolo contenute nel novellato art. 99 bis N.O.I.F.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto da A.P.D. Noir di Trapani, annulla l'impugnata delibera e rimette gli atti all'Ufficio del Lavoro e Premi della F.I.G.C. per quanto di competenza. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. APPELLO PRO VALFENERA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA PRO VALFENERA/REAL BALDICHIERI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta – Com. Uff. n. 45 del 13.4.2006)

Con decisione di cui al C.U. n.45 in data 13 aprile 2006 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta ha dichiarato inammissibile il ricorso della società sportiva Pro Valfenera avverso il risultato della gara con il Real Baldichieri (Campionato di 2^a Categoria – Girone P), proposto sull'assunto che la squadra avversaria aveva schierato un calciatore in posizione irregolare.

La declaratoria di inammissibilità si fonda sul rilievo che il ricorso non era sottoscritto.

La decisione è stata impugnata dal Presidente della società sportiva Pro Valfenera, che ha dedotto:

- il ricorso è stato inviato ai vari organi di competenza in copia ottenuta con foto riproduttore che può avere causato la non leggibilità della firma;
- si tratterebbe comunque di errore formale, superabile alla stregua di un principio di *favor impugnationis*;
- troverebbero altresì applicazione i principi sulla firma elettronica; del resto anche i comunicati ufficiali, risultano scaricabili dal sito della F.I.G.C. senza sottoscrizioni.

Allo stato degli atti, non si ravvisano elementi che consentano di superare il rilievo, sottostante alla impugnata declaratoria di inammissibilità, secondo cui che il ricorso della società sportiva Pro Valfenera inviato alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta non reca alcuna sottoscrizione.

La copia acquisita a suo tempo agli atti del Comitato Regionale, infatti, non è sottoscritta e non corrisponde alla copia depositata con il reclamo in esame.

L'originario ricorso quindi non è riferibile al Presidente della società sportiva Pro Valfenera ed è stato esattamente dichiarato inammissibile dalla Commissione Disciplinare.

La mancata sottoscrizione comporta infatti la nullità del ricorso.

Il ricorso originario risulta infine presentato a mezzo raccomandata postale, così che appaiono incongrui gli ulteriori argomenti svolti dalla società sportiva Pro Valfenera con riferimento ai principi sulla firma elettronica e alle modalità di comunicazione informatica degli atti ufficiali degli organi di giustizia.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pro Valfenera di Valfenera (Asti) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. APPELLO DELL'A.C. VIRTUS CESANO BOSCONO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VIRTUS CESANO BOSCONO/CISLIANO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 41 del 21.4.2006)

Il giorno 2 aprile 2004, si svolgeva l'incontro di calcio (1^a Categoria dilettanti) tra

la A.C. Virtus Cesano Boscone e la A.S. Cisliano, conclusosi con il risultato di 4 a 0.

Il giorno successivo la A.S. Cisliano preannunciava reclamo al Giudice Sportivo, che sospendeva l'omologazione del risultato in attesa del reclamo ufficiale (C.U. n.39 del 6 aprile 2006).

Il reclamo era inviato al Giudice Sportivo e alla A.C. Virtus Cesano Boscone (quest'ultimo pervenuto il 6 aprile 2006).

Il Giudice Sportivo (C.U. n.40 del 13 aprile 2006):

- rilevava di non essere competente a conoscere il reclamo poichè le censure proposte avverso la regolarità della gara riguardano la posizione irregolare di un calciatore della società avversaria e dunque una materia devoluta dall'art. 42 comma 3 del C.G.S. alla competenza della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale;
- deliberava di omologare il risultato conseguito sul campo Virtus Cesano Boscone – A.S. Cisliano 4 a 0;
- trasmetteva il reclamo alla segreteria della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia.

La Commissione Disciplinare (cfr. C.U. n. 41 del 21 aprile 2006), rilevata la tempestività del reclamo osservava che, come da C.U. n. 38 del Comitato Regionale Lombardia, datato 30 marzo 2006, il calciatore Simone Palanca risultava squalificato e non aveva quindi titolo a partecipare alla gara in esame. Sottolineava in particolare che le sanzioni che comportano squalifica di tesserati, ai sensi dell'art.17, comma 2, C.G.S., devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo C.U. e che, di conseguenza, *a nulla rileva che il calciatore Palanca non abbia partecipato ad una gara del 30 marzo 2006 e cioè ad una gara disputata nello stesso giorno della pubblicazione del C.U..*

Alla luce di tali considerazioni, la Commissione Disciplinare deliberava:

- di comminare alla Virtus Cesano Boscone la punizione della perdita della gara per 0 a 3;
- di comminare alla Virtus Cesano Boscone l'ammenda di euro 120,00;
- di squalificare il calciatore Simone Palanca per una ulteriore giornata
- di inibire a tutto il 21 maggio 2006 il dirigente accompagnatore Sig. Attilio Fregoni.

La delibera è stata oggetto di ricorso da parte del Presidente della Virtus Cesano Boscone, che da un lato ha prospettato possibili irrivalenze dell'originario reclamo della A.S. Cisliano, in quanto inoltrato ad organo incompetente (il Giudice Sportivo) e che dall'altro ha esposto una interpretazione dell'art.17 del C.G.S., svolgendo argomentazioni intese a dimostrare che correttamente il calciatore Simone Palanca aveva scontato la giornata di squalifica con C.U. pubblicato nella mattinata del 30 marzo 2006 nella stessa giornata, in concomitanza con gara di recupero disputata in serata (alle ore 21,00). Ha chiesto l'annullamento delle sanzioni.

Il primo motivo di ricorso è anzitutto inammissibile in quanto prospettato in via ipotetica. Al rilievo della Commissione Disciplinare secondo cui *il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari e copia dello stesso è stata inviata alla controparte, la quale ha inviato le proprie controdeduzioni*, la Virtus Cesano Boscone

obietta, in modo generico e ipotetico, che *leggendo il comunicato* (della Commissione Disciplinare) *sembrerebbe non essere inviato nei tempi previsti*. La proposizione tempestiva del reclamo ancorchè ad organo incompetente e al controinteressato, appare ogni caso sufficiente ad incardinare utilmente il giudizio.

Il secondo motivo, attinente al merito della controversia, si incentra sulla interpretazione del comma 2 dell'art.17 C.G.S. secondo cui *le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dell'art. 41, comma 2, del presente Codice*.

Va inoltre considerato l'art. 17 comma 11 secondo cui *ad eccezione di quelli per i quali è previsto l'obbligo di comunicazione diretta agli interessati, tutti i provvedimenti si ritengono conosciuti, con presunzione assoluta, dalla data di pubblicazione del relativo comunicato ufficiale*.

L'art.17 comma 2 è chiaro nello stabilire che la esecuzione della sanzione deve avere luogo a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale (e non dalla gara immediatamente successiva alla pubblicazione di cui trattasi). La previsione è in sintonia con quella del comma 11 dello stesso articolo, che correla la conoscenza degli atti sanzionatori alla data di pubblicazione. Si configura quindi una logica scansione temporale, con un primo termine per la conoscenza dell'atto sanzionatorio e un secondo termine per la sua esecuzione.

La disposizione del comma 2 non può essere interpretata in contrasto con il chiaro dato letterale, il cui carattere tassativo si riconnette alla esigenza di non lasciare alle società alcune margine di discrezionalità in ordine alla gara nella quale il calciatore deve scontare la giornata di squalifica.

Nella specie la squalifica non poteva quindi essere scontata nella stessa giornata in cui era stato pubblicato il Comunicato Ufficiale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Virtus Cesano Boscone di Cesano Boscone (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. APPELLO DELL'A.S.D. OLYMPIA CALCIO CUCCURANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA OLYMPIA CALCIO CUCCURANO/BELFORTE CALCIO DEL 23.04.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 138 del 2.5.2006)

L'A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano ha proposto appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche, C.U. n. 138 del 2 maggio 2006, relativa alla gara A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano/A.S.D. Belforte Calcio del 23.4.2006, con la quale è stato accolto, accertatane la fondatezza, il reclamo che l'A.S.D. Belforte Calcio aveva proposto in ordine alla irregolare posizione di un tesserato della A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano in occasione di detta gara del Campionato di 1^a Categoria, con conseguente irrogazione della sanzione sportiva della perdita della gara per 0-3, della squalifica per 2 giornate al calciatore Biagioli Christian e dell'inibizione per giorni 15 al dirigente accom-

pagnatore Busca Gloriano.

L'odierna appellante rileva al riguardo che in data 7.9.2005, con raccomandata a/r pervenuta l'8.9.2005, aveva richiesto "*l'aggiornamento posizione tesseramento*" del calciatore Biagioli, la cui presenza in campo pertanto doveva essere ritenuta regolare, e chiede l'annullamento della decisione della Commissione Disciplinare.

Nel presente giudizio si è costituita l'A.S.D. Belforte Calcio, chiedendo il rigetto dell'appello proposto dall' A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano.

L'assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l'appello è infondato.

La Commissione Disciplinare, previa verifica che ha confermato l'irregolarità della posizione dell'atleta Biagioli che prese parte alla gara nelle file dell' A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano, ha correttamente accolto il reclamo della A.S.D. Belforte Calcio fondando la sua decisione sulla scorta di una comunicazione ufficiale dell'Ufficio Tesseramento attestante "*inconfutabilmente che il calciatore Biagioli Christian, nato il 24 maggio 1976, non era tesserato a favore dell' A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso calciatore ha partecipato in posizione irregolare per difetto di tesseramento*".

Nessun rilievo, considerato quanto accertato dall'Ufficio Tesseramento, può essere attribuito a quanto prospettato dall'odierna appellante in ordine alla asserita comunicazione, a mezzo raccomandata a/r, della richiesta - congiunta a quella concernente altri atleti - di aggiornamento del tesseramento del Biagioli atteso che, come disposto dall'art. 39 N.O.I.F., la stessa non è stata corredata da foglio di trasmissione contenente l'elenco dei tesseramenti richiesti.

In conseguenza, l'appello deve essere rigettato e la tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Olympia Calcio Cuccurano di Cuccurano di Fano (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

9. APPELLO DELL'A.P.D. CAMPETRA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO DELL'U.S. CALVI NOALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA UNION S. MARTINO/CALVI NOALE DEL 30.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 52 del 3.5.2006)

Con atto d'appello proposto dinanzi a questa C.A.F., l'A.P.D. Campetra ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul C.U. n. 52 del 3 maggio 2006, relativa alla declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dall'U.S. Calvi Noale avverso il merito della decisione concernente la gara Union S. Martino – Calvi Noale del 30.4.2006.

Preliminarmente deve essere rilevato, a norma dell'art. 29 C.G.S., che l'odierna appellante è priva di legittimazione ad agire perché il reclamo proposto attiene allo svolgimento di una gara che non ha riguardato direttamente l'A.P.D. Campetra.

Recita, infatti, la disposizione richiamata ai commi 1 e 2 che *“Sono legittimati a proporre reclamo, nei casi previsti dal presente Codice, le società, i loro dirigenti, soci di associazione e tesserati che, ritenendosi lesi nei propri diritti, abbiano interesse diretto al reclamo. Per i reclami in ordine allo svolgimento di gare sono titolari di interesse diretto soltanto le società ed i loro tesserati che vi hanno partecipato”*.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 29 C.G.S. solo nei casi di illecito sportivo i terzi portatori di interessi indiretti sono legittimati a proporre reclamo; nella fattispecie in esame non ricorre quest'ultima ipotesi.

In ragione di quanto esposto, pertanto, il reclamo di cui in epigrafe deve essere dichiarato inammissibile a norma del combinato disposto degli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 comma 5 del C.G.S.. La tassa reclamo deve essere incamerata in ragione della inammissibilità dell'appello.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.P.D. Campetra di Camposanpietro (Padova), ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante.

10. APPELLO DELL'U.S.D. PETROSINO AVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la U.S.D. Petrosino, a norma dell' art. 33 comma 1 lett. b) e c) C. G. S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 27 aprile 2006, relativa alla gara A.S.D. Camaro/U.S.D. Petrosino del 2.4.2006, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza Girone A.

L'odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, *“la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio; l'errata e/o contraddittoria motivazione in ordine ad un punto decisivo della controversia; la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto ex art. 11 e 12, 1 comma C.G.S.”*.

Segnatamente, l' U.S.D. Petrosino eccepisce che l'A.S.D. Camaro non ha instaurato correttamente il contraddittorio per aver trasmesso ad essa controparte il reclamo inoltrato alla Commissione Disciplinare solo a mezzo raccomandata a/r e non già tramite telefax, soggiunge che l'A.S.D. Camaro non ha richiesto l'audizione dinanzi alla Commissione Disciplinare, presso la quale essa U.S.D. Petrosino non è stata convocata in sede di giudizio; rileva che erroneamente la Commissione Disciplinare, pur avendo accolto parzialmente il reclamo proposto dalla A.S.D. Camaro in ordine allo svolgimento dei fatti verificatisi nel corso dell'anzidetta gara, non ha adeguatamente motivato circa le ragioni che indussero 4 calciatori dell'U.S.D. Petrosino ad abbandonare il terreno di giuoco; infine, censura la decisione della Commissione Disciplinare laddove ha riconosciuto la responsabilità oggettiva dell'A.S.D. Camaro, ma ha inflitto la sanzione della squalifica del

campo di gara per 3 giornate e dell'ammenda di € 2.500,00 "senza tuttavia attribuirle la punizione sportiva della perdita della gara a causa della palese alterazione al potenziale atletico della società ospitata". L' U.S.D. Petrosino, pertanto, chiede dichiararsi la nullità del procedimento di secondo grado con conseguente annullamento della decisione della Commissione Disciplinare, in subordine chiede la riforma della decisione impugnata e l'irrogazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della A.S.D. Camaro.

L'appello in esame è infondato.

In relazione all'asserita violazione del contraddittorio, osserva questo decidente che dagli atti del procedimento non si ricava alcuna violazione del disposto di cui all'art. 34 comma 7 C.G.S., il quale prevede che "Tutti gli atti previsti dal presente Codice possono essere trasmessi a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma o telefax. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo di telefax o di posta elettronica, alle condizioni indicate nella prima parte del presente comma. Ove sia prescritto, ai sensi del Codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica, con le medesime garanzie di ricezione di cui alla prima parte del presente comma". Per ammissione della stessa ricorrente, l'A.S.D. Camaro ha spedito i motivi di reclamo con lettera raccomandata a/r, indi rendendone edotta controparte in modo conforme a quanto disposto dalla norma sopra richiamata. Del pari, poiché a norma dell'art. 30 comma 5 C.G.S. nessuna delle parti ha espressamente richiesto di essere sentita dinanzi alla Commissione Disciplinare, la mancata audizione delle stesse non costituisce violazione delle norme sul contraddittorio, a maggior ragione per l'odierna reclamante che, peraltro, non si è costituita in giudizio davanti alla Commissione Disciplinare.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato, inoltre, si ricava l' insussistenza delle ulteriori violazioni prospettate dalla odierna ricorrente, dalle quali la decisione della Commissione Disciplinare, che questa Commissione d'Appello pienamente condivide, è assolutamente immune. Per ammissione della stessa U.S.D. Petrosino, infatti, è provato che, dopo il verificarsi degli accadimenti succedutisi sul terreno di giuoco e scaturiti principalmente a cagione del comportamento gravemente scorretto sotto il profilo disciplinare posto in essere dal tesserato di detta società Catalano Pietro, alcuni atleti della medesima U.S.D. Petrosino, alla ripresa del gioco decretata dall'arbitro dopo un'interruzione durata 22 minuti, "*decidevano di continuare la partita pro-forma, salvo poi allontanarsi, fingendo improvvisi infortuni, al solo scopo di evitare ulteriori aggressioni alla loro integrità fisica*" (cfr. pag 2 appello U.S.D. Petrosino in atti). L'arbitraria ed infondata iniziativa, priva di alcun avallo da parte del direttore di gara, è stata correttamente sanzionata dalla Commissione Disciplinare che ha posto così rimedio all'errata ed inopinata decisione in precedenza adottata dal Giudice Sportivo.

In relazione, dunque, alle prospettate violazioni dell'art.33 comma 1 C.G.S.,

segnatamente quella di cui alla lettera c) di detta disposizione (omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalla parte e rilevabile d'ufficio), e degli artt. 11 e 12 comma 1 C.G.S. deve rilevarsi che le stesse non sussistono, atteso che la decisione della Commissione Disciplinare ha fornito ampia contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale il Giudice di secondo grado, con attenta e coerente applicazione in particolare delle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 C.G.S. (all'evidenza le lamentate alterazioni al potenziale atletico denunciate dall'appellante sono state frutto esclusivo dell'inopinata iniziativa dei tesserati della medesima U.S.D. Petrosino, che decisero di "*fingere improvvisi infortuni*" ed indi abbandonare il terreno di giuoco) ha riformato la decisione del Giudice Sportivo accogliendo il ricorso dell' A.S.D. Camaro.

La Commissione Disciplinare con le puntuali e precise argomentazioni esplicitate nella decisione in esame, non è incorsa in nessuna delle asserite violazioni, false applicazioni, contraddizioni od omissioni e, pertanto, alla luce delle superiori argomentazioni l'impugnata decisione non merita censura e l'appello deve essere rigettato.

La tassa di reclamo, ai sensi dell' art. 29 comma 13 C.G.S., ed in virtù della reiezione dell'impugnazione, deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S.D. Petrosino di Petrosino (Trapani) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

11. APPELLO DELL'A.S.D. CAMARO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA CAMARO/PETROSINO DEL 2.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 27.4.2006)

Con atto d'appello ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Camaro, a norma dell' art. 33 comma 1 lett. b) e c) C. G. S., ha avanzato reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, C.U. n. 46 del 27 aprile 2006, relativa alla gara A.S.D. Camaro/U.S.D. Petrosino del 2.4.2006, valida per il Campionato Regionale di Eccellenza Girone A.

L'odierna ricorrente lamenta in particolare, in ordine alla statuizione della Commissione Disciplinare, "*la violazione e falsa applicazione delle norme contenute nel C.G.S. in uno con l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia*".

Segnatamente, l'A.S.D. Camaro rileva che erroneamente la Commissione Disciplinare, pur avendo accolto parzialmente il reclamo proposto dalla medesima società in ordine allo svolgimento dei fatti verificatisi nel corso dell'anzidetta gara, ha inflitto la sanzione della squalifica del campo di gara per 3 giornate e dell'ammenda di € 2.500,00 a titolo di responsabilità oggettiva; ritiene, in proposito, l'A.S.D. Camaro l'insussistenza della responsabilità oggettiva perché i soggetti resisi responsabili degli incidenti accaduti all'esterno del terreno di giuoco non potevano con certezza essere identificati quali sostenitori della medesima società e perché era stato attivato il normale servizio d'ordine previsto nell'occasione di incontri, come quello in esame, non considerati "*a rischio*". L' A.S.D. Camaro, pertanto, chiede la revoca della sanzione irrogata o, in subordine, la riduzione della stessa.

L'appello in esame è parzialmente fondato.

Le argomentazioni difensive della società ricorrente non si palesano idonee a confutare le motivazioni, conformi al dettato normativo concernente il principio della responsabilità oggettiva così come disciplinato dall'art. 2 comma 3 in relazione all'art. 11 commi 1, 2 e 3 C.G.S., correttamente dispiegate al riguardo dalla Commissione Disciplinare.

Tuttavia, sul piano retributivo la sanzione irrogata appare eccessivamente afflittiva ove si consideri la condotta complessivamente corretta mantenuta da atleti e dirigenti della A.S.D. Camaro.

La decisione impugnata alla luce delle superiori argomentazioni, ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, indi, essere parzialmente riformata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, si ritiene equo rideterminare la sanzione da infliggersi all'A.S.D. Camaro nella misura di 2 giornate di squalifica del terreno di giuoco e di € 2.000,00 di ammenda.

L'accoglimento parziale dell'appello, infine, impone la restituzione della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S.D. Camaro di Messina, riduce a n. 2 giornate la squalifica del campo e ad € 2.000,00 la sanzione dell'ammenda inflitte alla reclamante.

ORDINANZE

12. **APPELLO DELL'A.S.S. I.T.I.S. F. SEVERI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I.T.I.S. SEVERI/REAL BONAVIGO DELL'11.3.2005 E LE SANZIONI: DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE 2005/2006; DELL'INIBIZIONE PER ANNI 3 INFLITTA AI SIGNORI SCHIAVO FABIO E GIANESE TIZIANO; DELL'AMMENDA DI € 1.000,00 ALLA SOCIETÀ, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 2 COMMA 4 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 41 del 5.4.2006)**

La C.A.F. rinvia, su istanza di parte, a nuovo ruolo l'appello come sopra proposto dalla A.S.S. I.T.I.S. F. Severi

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 56/C – RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2006**

1. **APPELLO DEL GELA J.T. S.R.L. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. CARRABINO ARTURO INNOCENZO E DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO ALLA RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT. 8 COMMA 3 E 2 COMMA 4 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006)

La C.A.F., dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per rinuncia, l'appello come sopra proposto dal Gela J.T. S.r.l. di Gela (Caltanissetta) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

2. **APPELLO DELL'A.S. LATINA AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 E DELL'AMMONIZIONE AL PRESIDENTE, SIG. SCIARRETTA ANTONIO; DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA SOCIETÀ, SEGUITO DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI: 1) ART. 8, COMMA 3 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL'A.S. LATINA; 2) ART. 7 COMMA 1 C.G.S. AL SIG. SCIARRETTA ANTONIO E ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ALL'A.S. LATINA.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 316/C del 6.5.2006)

Con ricorso datato 8.5.2006, l'A.S. Latina spa proponeva appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie C, con cui era stata inflitta alla ricorrente, tra l'altro, la sanzione pecuniaria di € 10.000,00 alla società stessa, per violazione degli artt. 8 e 7,1° comma, C.G.S., non avendo la stessa adempiuto alle disposizioni ivi contemplate.

Sostiene la ricorrente, che ammette senz'altro il ritardo nell'invio del rapporto R/I, che tanto sarebbe dovuto all'avvenuta effettuazione, da parte della Guardia di Finanza, di un accertamento fiscale nel luglio 2005, con cui la documentazione contabile in originale era stata presa in custodia dagli agenti operanti, senza che ne fosse lasciata una copia nella disponibilità della Società stessa.

Tanto avrebbe reso impossibile l'adempimento nei termini; solo dopo la riconsegna della contabilità, era stato possibile inviare la documentazione prescrit-

ta, come era stato fatto nel dicembre successivo, con conseguente, successiva revoca dei provvedimenti sanzionatori (sospensione dei contributi) già assunti nei confronti di essa Società da parte della Lega su segnalazione della COVISOC.

Il ricorso non è fondato e deve essere respinto: è tutt'altro che inusuale, nell'ambito della società commerciali, che in occasione di accertamenti o di altri controlli, l'Autorità operante provveda alla presa in consegna o anche al sequestro della contabilità in originale, anche senza rilasciarne copia; è però prassi sempre osservata, in casi siffatti, in occasione di scadenze o di altri adempimenti, su istanza della società interessata, consentire che si prenda copia di quanto occorrente per adempiere ai surricordati oneri.

Non risulta affatto che la ricorrente abbia inoltrato istanze del genere, né, ovviamente, che le stesse non siano state accolte.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Latina di Latina e dispone incamerarsi la tassa versata.

- 3. APPELLO DELL'A.S. ACIREALE AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE: DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 A CARICO DEL SIG. DENARO FRANZ, ALL'EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 2 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTE, DEGLI ARTT 8 COMMA 3 E 2 COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 8 COMMA 3 C.G.S.**
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 315/C del 6.5.2006)

Con appello ritualmente avanzato a questa CAF, l'A.S. Acireale S.r.l. ha proposto gravame avverso la decisione con la quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C (Com. Uff. n. 315/C del 6.5.2006), su deferimento del signor Procuratore Federale F.I.G.C. del 20.04.2006 per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2, comma 4, C.G.S., anche con riferimento all'art. 8, comma, 3 C.G.S. per le condotte ascrivibili al suo legale rappresentante signor Denaro Franz, all'epoca dei fatti amministratore unico dell'A.S. Acireale S.r.l., ha inflitto all'odierna appellante, la penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2005/2006, ed al signor Denaro Franz, la sanzione dell'inibizione per mesi 2.

Ha eccepito la ricorrente, il linea principale, e nel merito, l'applicabilità al caso in esame della scriminante costituita dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.11.2002 e successive modificazioni, in forza della quale, l'A.S. Acireale S.r.l. in quanto sostituto di imposta avente sede legale o operativa alla data del 29.10.2002 nei territori dei Comuni colpiti dal sisma provocato dall'eruzione del Vulcano Etna, avrebbe potuto beneficiare della sospensione (29.10.2002 – 31.3.2003) dei termini per il versamento di oneri tributari, nel caso di specie, proprio quelli contestati con l'atto di deferimento. Ciò detto concludeva nel senso di un pieno proscioglimento per non aver commesso il fatto.

All'udienza del 12.5.2006 compariva il rappresentante della Procura

Federale, il quale, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento e ribadite in sede di prime cure, concludeva per la reiezione dell'appello dell'A.S. Acireale S.r.l., con consequenziale conferma della delibera impugnata.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

La C.A.F. osserva come la tesi dell'appellante meriti di esser condivisa mentre, di converso, debba essere riformato il provvedimento assunto dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C.

Dall'esame delle disposizioni di riferimento, ed in particolare degli artt. 1 e 2 del richiamato Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 14.11.2002 e successive integrazioni, si evince a chiare lettere che la società odierna reclamante, proprio in quanto soggetto giuridico avente sede legale in un Comune (Acireale) insistente nei territori oggetto di applicazione della richiamata sospensione dei termini di versamento di oneri tributari, ben poteva usufruire dell'indicato beneficio; né può valere a radicare la responsabilità della reclamante, invocata da parte della Procura Federale, il mancato versamento dei dovuti tributi alla data del 16.12.2005, ovvero a conclusione delle concesse proroghe, atteso che, con ulteriore Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17.5.2005 – art. 1 – *“i versamenti tributari non eseguiti per effetto della sospensione, che decorre dal 29.10.2002 fino alla data del 15.12.2005, sono effettuati in unica soluzione entro il 16.12.2005, ovvero a decorrere da tale ultima data e senza aggravio di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione mensile pari al massimo ad otto volte il periodo di sospensione...”*

Della prevista rateizzazione, peraltro, la reclamante ha dimostrato di essersi legittimamente avvalsa, producendo agli atti 2 (due) dei 5 (cinque) F24 previsti attestanti il versamento in forma dilazionata delle ritenute IRPEF contestate.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Acireale di Acireale (Catania), annulla l'impugnata delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C e dispone la restituzione della tassa reclamo.

- 4. APPELLO DELL'U.S. PRO VERCELLI AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO E DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 AL SIG. PAGANONI VERO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE: A) DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 7 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RELAZIONE ALL'ART. 85, III A. N.O.I.F. IL PRIMO; B) ART. 2, COMMA 4 ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 7 COMMA 1 E 3 C.G.S. L'U.S. PRO VERCELLI** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la U.S. Pro Vercelli ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti Serie C, Com. Uff. n. 318/C del 6.5.2006.

Con la decisione in esame, oggetto della odierna impugnazione, la

Commissione Disciplinare ha inflitto, su deferimento del Procuratore Federale, le sanzioni della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e dell'inibizione per mesi 2 al signor Paganoni Vero per violazione:

- a) degli artt. 1 comma 1 e 7 comma 1 C.G.S. anche in relazione all'art. 85, III/A N.O.I.F il Paganoni;
- b) dell'art. 2 comma 4 anche in riferimento all'art. 7 commi 1 e 3 C.G.S. l'U.S. Pro Vercelli.

La Commissione Disciplinare ha motivato le sanzioni irrogate nei seguenti termini:

“Con atto del 27.4.2006 il Procuratore Federale deferiva avanti a questa Commissione Paganoni Vero, presidente ed amministratore delegato della società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. dal 7.7.2005, per la violazione dell' art.1 comma 1 C.G.S. e dell' art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all' art. 85, III/A delle N.O.I.F, per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30.9.2005; la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all' art. 7 commi 1 e 3 C.G.S.:

- a) *per la condotta come sopra ascritta al Paganoni Vero;*
- b) *per la condotta ascrivibile a Domenico Cardona, suo presidente ed amministratore unico fino al 6.7.2005 avendo la CO.VI.SO.C. accertato che:*

- in data 16.5.2005 venivano trasmessi alla F.I.G.C. documenti con valori difformi da quelli rilevati in sede di verifica ispettiva in data 22.9.2005 e precisamente, per essere stati indicati un parametro PA pari a 0,08 e un parametro PD pari a “+infinito” e quindi entro i valori minimi stabiliti dalla F.I.G.C. (Com. Uff. n. 189/a del 15.3.2005) per l' iscrizione al Campionato 2005/2006, mentre gli stessi parametri calcolati sulla base di una nuova situazione patrimoniale al 31.3.2005 fornita dalla stessa società, evidenziavano valori negativi, rispettivamente pari a -0,068 e “- infinito”, con conseguente carenza patrimoniale di € 66.582,00 da ripianare entro il 5.7.2005, evento non verificatosi, - che non erano state versate le ritenute fiscali sugli stipendi successivi al mese di febbraio 2005;

così venendo meno i relativi requisiti per l' ammissione al Campionato 2005/2006 prescritti dal Com. Uff. n. 189/A del 15.3.2005.

Nella sua memoria difensiva del 2.5.2006 la società Pro Vercelli contestava ogni addebito inerente le presunte alterazioni della documentazione fornita alla CO.VI.SO.C. e alla L.P.S.C., negando altresì di aver fornito false risposte alle richieste poste.

Nella stessa memoria, inoltre, la Pro Vercelli affermava di aver trasmesso in ritardo la comunicazione sui parametri al 30.9.2005 ma, comunque, di averli trasmessi. Inoltre, i comportamenti illegittimi tenuti dal precedente proprietario non potrebbero, ad avviso della società ricorrente, essere addossati alla responsabilità della società considerato l' impegno della nuova proprietà a regolarizzare la situazione finanziaria e a sistemare la contabilità societaria.

Afferma testualmente la società che “quanto compiuto dal signor Cardona

non può essere addossato alla società, i cui nuovi soci ed il nuovo Consiglio si sono adoperati per pagare ingenti debiti (ben superiori a quanti segnalati al momento dell' acquisto delle quote), per impostare una contabilità corretta gestita per mesi da "artisti" della partita doppia."

All'odierna udienza, in via preliminare, il difensore della società, Avv. Alessandro Scheda, dichiarava di non sollevare eccezioni relative ai termini di difesa così come abbreviati dalla norma entrata in vigore ai primi di maggio.

Il Rappresentante della Procura, ribadendo la sua convinzione di colpevolezza, richiedeva 6 punti di penalizzazione per la società ed 1 anno di inibizione per il signor Paganoni.

Di converso, il rappresentante della difesa chiedeva il proscioglimento della società e del suo Presidente.

La ricostruzione giuridica adottata dal rappresentante della Pro Vercelli non può essere condivisa da questa Commissione, la quale, dovendosi applicare il principio della responsabilità diretta, non può che far ricadere la condotta ascrivibile al Domenico Cardone sulla società Pro Vercelli. Tale principio non può che trovare applicazione alla fattispecie in oggetto.

Per ciò che concerne la condotta ascrivibile all'attuale Presidente, ovvero Paganoni, il ritardato invio del rapporto ricavi/indebitamento è fatto acclarato e non contestato da parte della società.

Sulla base delle considerazioni su esposte la Commissione decide di irrogare la sanzione di 4 punti di penalizzazione nella classifica del campionato in corso per la U.S. Pro Vercelli e l' inibizione di 2 mesi al Presidente, considerate tutte le circostanze attenuanti enunciate dall' interessato.

Per questi motivi la Commissione delibera di infliggere alla società U.S. Pro Vercelli S.r.l. la penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e al Presidente Vero Paganoni la sanzione di 2 mesi di inibizione".

L'odierna ricorrente contesta quanto sostenuto dalla Commissione Disciplinare con la argomentazioni sopra richiamate e ritiene insussistenti i presupposti per l'affermazione di responsabilità a carico della U.S. Pro Vercelli S.r.l. e del suo Presidente Paganoni Vero. In particolare, si ritiene che non possano essere imputate al Paganoni le condotte non regolamentari realizzate dal suo predecessore Cardona Domenico, amministratore unico fino al 6.7.2005; si sottolinea che il Paganoni, subentrando nella gestione della società dopo il 6.7.2005, ha ripianato perdite per € 66.582,00 dopo che in precedenza, in data 22.6.2005, nella qualità di socio di maggioranza aveva effettuato un versamento in conto capitale per € 115.183,00 in tal modo ottemperando ai rilievi formulati dalla COVISOC; si soggiunge che successivamente, come documentato in atti, in data 28.10.2005 è stato approvato, dalla assemblea dei nuovi soci, il bilancio al 30.5.2005 e, in data 16.2.2006, sono stati deliberati, in assemblea straordinaria, la copertura dell'intera perdita d'esercizio al 31.12.2005 e la ricostituzione del capitale sociale. Inoltre, l'appellante rileva che, alla data del 31.3.2005, così come richiesto dalle norme vigenti i contributi previdenziali relativi ai calciatori professionisti erano stati regolarmente versati. In conclusione, pertanto, si chiede l'annullamento della delibera impugnata con conseguente proscioglimento della società U.S. Pro

Vercelli e del Presidente Paganoni Vero; in subordine si chiede applicarsi la sola sanzione dell'ammenda per la società e la semplice ammonizione per il Paganoni.

La Procura Federale ha concluso chiedendo la conferma della decisione impugnata, ribadendo le argomentazioni dispiegate dinanzi alla Commissione Disciplinare.

L'appello in esame è parzialmente fondato con riferimento alle osservazioni relative alla gestione riconducibile alla attuale amministrazione della U.S. Pro Vercelli ed in specie al Paganoni Vero, Presidente ed Amministratore Delegato a decorrere dal 7.7.2005.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza dei rilievi prospettati dalla odierna ricorrente.

In proposito si osserva quanto segue.

È agevole rilevare che già dagli atti trasmessi dalla COVISOC al Procuratore Federale, e sui quali si sono fondati il deferimento e la decisione della Commissione Disciplinare, si trae riprova dell'assunto difensivo.

Sono acquisite in atti le ricevute dei modelli F24 relativi ai versamenti delle ritenute fiscali sugli stipendi dei calciatori successivi al mese di febbraio 2005, segnatamente detti versamenti risultano essere stati effettuati il 27.5.2005, ed indi è pacificamente accertato che sono stati assolti gli oneri contributivi, concernenti i lavoratori dipendenti, relativi al mese di marzo 2005.

Non sussiste, pertanto, la contestata violazione del paragrafo l) lett. b), n. 7 del Com. Uff. n. 189/A del 15.3.2005.

Del pari, è altrettanto evidente dall'esame degli atti che le violazioni dell' art. 1 comma 1 e dell' art. 7 comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 85, III/A delle N.O.I.F., per aver omesso di comunicare il rapporto Ricavi/Indebitamento al 30.9.2005, contestate al Paganoni non sono ascrivibili allo stesso - che si è attivamente ed effettivamente adoperato dapprima ripianando perdite per € 66.582,00 dopo aver effettuato un versamento in conto capitale per € 115.183,00 in tal modo ottemperando ai rilievi formulati dalla COVISOC e, successivamente, dando luogo alla copertura dell'intera perdita d'esercizio al 31.12.2005 e alla ricostituzione del capitale sociale - bensì al suo predecessore Cardona Domenico, il quale in data 16.5.2005 trasmise alla COVISOC i prospetti infedeli sullo stato patrimoniale della società che hanno determinato i rilievi dell'Organo di Vigilanza ed il deferimento da parte del Procuratore Federale.

L'esclusione di ogni addebito per quanto concerne il Paganoni, tuttavia, non fa venir meno per la società U.S. Pro Vercelli Calcio S.r.l. la responsabilità diretta, ai sensi dell' art. 2 comma 4 C.G.S., anche con riferimento all' art. 7 commi 1 e 3 C.G.S., avuto riguardo alle condotte gestionali illecite certamente riconducibili al Cardona Domenico, con riferimento al periodo in cui questi ha ricoperto il ruolo di Presidente della società in questione.

La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere riformata e conseguentemente, in accoglimento parziale del reclamo, devono annullarsi le sanzioni della penalizzazione di 4 punti in classifica da scontarsi nel campionato in corso e dell'inibizione per mesi 2 al sig. Paganoni Vero e deve infliggersi alla U.S. Pro Vercelli la sanzione di € 10.000,00 di ammenda per violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F., visto l'art. 33, comma 5 C.G.S., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Pro Vercelli di Vercelli, annulla l'impugnata delibera relativamente alla sanzione dell'inibizione per mesi 2 inflitta al Sig. Paganoni Vero e alla sanzione della penalizzazione di n. 4 punti in classifica nel campionato in corso inflitta alla U.S. Pro Vercelli ed infligge alla stessa la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 7 comma 1 C.G.S..

Ordina la restituzione della tassa reclamo.

5. **APPELLO DELL'A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO IN CORSO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL'ART. 8 COMMA 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006)

6. **APPELLO DEL SIG. LUIGI EGIDIO CALLUORI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 8 COMMA 3 C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006)

Con atto dell'8.5.2006 hanno proposto reclamo:

- la A.S. Calcio Potenza S.r.l. avverso la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nel Campionato in corso a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 2, comma 4 C.G.S. anche in riferimento all'art. 8, comma 3 C.G.S. (v. delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006);
- il signor Calluori Luigi Egidio, Presidente e legale rappresentante della A.S. Calcio Potenza S.r.l., avverso la sanzione della inibizione per mesi 2, a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell'art. 8, comma 3 C.G.S. (v. delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 317/C del 6.5.2006).

A sostegno dei reclami sono stati enunciati i motivi che di seguito si sintetizzano:

- a) violazione del termine a comparire ex art. 37.3 C.G.S. posto a garanzia del diritto di difesa, con declaratoria della nullità della convocazione e dell'intero procedimento di prime cure e fissazione di altro termine ex art. 37.3 C.G.S.;
- b) insussistenza delle violazioni contestate e/o delle responsabilità loro rispettivamente ascritte;
- c) non punibilità degli incolpati per insussistenza dell'elemento psicologico;
- d) iniquità ed ingiustizia della sanzione e disparità di trattamento.

A supporto dei su indicati motivi sono stati prodotti in copia i documenti

calendati in calce ai reclami distinti con i numeri 5 – 6 che preliminarmente sono stati riuniti stante l'evidente connessione.

Alla odierna seduta è comparso il rappresentante delle parti reclamanti il quale ha illustrato i motivi di gravame concludendo per l'accoglimento degli stessi.

È, altresì, comparso il V. Procuratore Federale il quale ha concluso per il rigetto e conseguente conferma delle sanzioni disciplinari rispettivamente comminate.

La C.A.F. nel condividere la esaustiva decisione della Commissione Disciplinare osserva quanto segue.

Quanto alla eccezione preliminare per la violazione del termine a comparire la stessa è priva di fondamento e, quindi, deve rigettarsi poiché, vertendosi in tema di nullità relativa doveva essere eccepita in limine, il che non è avvenuto in prime cure e per l'effetto è, allo stato tardiva e inammissibile.

Giova, a tal'uopo, rilevare che gli odierni reclamanti hanno, davanti alla Commissione Disciplinare, esplicitato interamente le rispettive difese senza subire alcun pregiudizio e/o danno dalla inosservanza del termine fissato dall'art. 37.3 del C.G.S..

Quanto alla insussistenza in capo agli incolpati delle violazioni contestate è risultato per tabulas che il Calluori, Presidente e legale rappresentante della A.C. Calcio Potenza, ha omesso di adempiere ai dovuti versamenti che dovevano effettuarsi, ai sensi del Com. Uff. n. 189/A del 15.12.2005, con dovere di documentazione alla CO.VI.SO.C. dell'avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28.2.2006, h. 19, come disposto dal Com. Uff. n. 133/A del 12.12.2005.

Il Calluori, infatti, dopo avere, il 23.2.2006, dato, con il Mod. F. 24, ordine alla sua banca di addebitare sul suo C/C personale quanto dovuto ha, inopinatamente, il giorno successivo richiesto lo storno che, a suo dire, doveva limitarsi all'importo relativo alla Addizionale Regionale IRPEF poiché non dovuta all'Erario.

La motivazione difensiva esplicitata sul punto è priva di fondamento e non può essere condivisa.

La condotta illecita del Calluori, infatti, a voler per mera ipotesi darsi credito al suo enunciato motivo di resipiscenza, è da considerare se non dolosa quanto meno colposa in quanto egli non ha vigilato circa l'iter della pratica di storno parziale ed ha, comunque, omesso di documentare alla CO.VI.SO.C. l'avvenuto adempimento entro il termine perentorio del 28.2.2006, h. 19, come stabilito dal Com. Uff. n. 133/A del 12.12.2005.

Il caso ha voluto che soltanto il 28.4.2006, pervenutogli l'atto di deferimento, non ha potuto esimersi dall'adempiere nel vano tentativo di evitare, per sé e per la sua società, le inevitabili e più gravose conseguenze di natura disciplinare.

Corretti, quindi, sono gli addebiti ad essi contestati e del tutto condivisibili appaiono sul punto le motivazioni della Commissione Disciplinare; e congrue, inoltre, sono le sanzioni applicate anche in relazione alle condotte poste in essere.

Costituendo principio generale che i dirigenti delle società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile sono assoggettati alle sanzioni disciplinari.

La condotta del Calluori non può, comunque, andare esente da sanzione anche facendo ricorso a quanto previsto dall'art. 1 C.G.S. essendo egli tenuto a

mantenere comportamenti secondo lealtà, correttezza e probità in ogni aspetto riferibile all'attività sportiva.

Si tratta, infatti, solo di una diversa qualificazione giuridica del fatto che la C.A.F. ben può compiere in applicazione dei principi generali.

È fuor di dubbio, infatti, che lo storno, quasi immediato, richiesto dal Calluori della somma destinata all'adempimento di precisa disposizione federale è atto sur-retizamente elusivo del rispetto delle norme.

Consegue a questa illecita condotta la responsabilità diretta ex art. 2, comma 4 C.G.S. della A.S. Calcio Potenza S.r.l..

Per questi motivi la C.A.F., riunisce e respinge gli appelli 5) e 6) come sopra proposti dall'A.S. Calcio Potenza di Potenza e dal Sig. Calluori Luigi Egidio e dispone l'incameramento delle tasse reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 57/C – RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2006**

- 1. A.S.D. RIVIELLO GOMME C5 EBOLI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA I.CAL.CAVE CALCIO A 5 / RIVIELLO GOMME CALCIO A 5 EBOLI DEL 5.2.2006** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006)

A seguito della gara I.Cal.Cave Calcio a 5/Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, valevole per il Campionato di Serie D Calcio a Cinque, la società I.Cal.Cave Calcio a 5 proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania lamentando la posizione irregolare di quattro calciatori della società avversaria.

La Commissione Disciplinare, richiesti gli opportuni accertamenti all'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, rilevata la irregolare posizione di tesseramento del calciatore Santimonie Emanuele schierato dalla Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, in accoglimento del reclamo, infliggeva alla Riviello la sanzione della perdita della gara indicata in epigrafe per 0-6, a mezzo del Com. Uff. n. 93 del 28.4.2006.

Con successiva nota del 4.5.2006 lo stesso Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale, a rettifica di quanto precedentemente dichiarato, comunicava alla Commissione Disciplinare che il calciatore Santimonie Emanuele, nato il 26.11.1989, era – viceversa - regolarmente tesserato in favore della società Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli a far data dal 3.12.2005.

Tempestivamente e ritualmente proponeva appello alla C.A.F. avverso il provvedimento di cui in epigrafe la società Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli, adducendo la regolarità del tesseramento del soprannominato calciatore Santimonie.

L'appello è da accogliere.

Dagli atti emerge chiaramente l'errore in cui è incorso l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Campania.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Riviello Gomme C5 Eboli di Eboli (Salerno), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 7-8 conseguito in campo nella gara I.Cal.Cave Calcio a 5/Riviello Gomme Calcio a 5 Eboli del 5.2.2006. Ordina la restituzione della tassa versata.

2. U.S. LITOLUX CALCIO G.B. VICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA DM 10/LITOLUX DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 89 del 20.4.2006)

Con tempestivo e rituale appello la società Litolux ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe. La Commissione Disciplinare, con motivazione particolarmente sintetica, ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto dalla società appellante "...in quanto redatto in forma assolutamente generica e privo di doglianze circostanziate..".

Rileva la C.A.F., dalla semplice lettura del reclamo, che la Litolux ha lamentato la posizione irregolare di due calciatori Calise Franco e Calise Michele, con indicazione dei dati anagrafici e federali degli atleti, come riportati nella distinta, chiedendo conseguentemente la vittoria della gara. Tale esposizione è comprensibile e circostanziata e la Commissione Disciplinare avrebbe dovuto pronunciarsi nel merito.

L'appello deve essere accolto.

L'annullamento della declaratoria di inammissibilità comporta la trasmissione degli atti al primo giudice per l'esame di merito.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Litolux Calcio G.B. Vico di Napoli, annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Litolux Calcio G.B. Vico avverso la regolarità della gara DM 10/Litolux del 26.3.2006.

Ordina la restituzione della tassa versata.

3. A.S. PISONIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PISONIANO/ANGRI DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006)

Con atto d'appello ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., la A.S.D. Pisoniano ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, emesso dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale Com. Uff. n. 157 del 3.5.2006.

Con il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, la Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo presentato dalla A.S.D. Pisoniano avverso la decisione del Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 137 del 5.4.2006) che aveva disposto la ripetizione della gara A.S.D. Pisoniano/U.S.D. Angri, disputata in data 26.3.2006 e conclusasi con il punteggio di 3 a 2 in favore dell'A.S.D. Pisoniano.

L'odierna ricorrente lamenta, in ordine alla decisione della Commissione Disciplinare, la violazione dell'art. 33/1 lett. b) e c) nonché la violazione dell'art. 12 comma 4 C.G.S.

Segnatamente la A.S.D. Pisoniano ricorre asseritamente per:

1. violazione o falsa applicazione dell'art. 12 comma 4 C.G.S.
2. omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalla parte e rilevabile d' ufficio.

La società ricorrente rileva, in primo luogo, che la Commissione Disciplinare ha errato nel ritenere influente, ai fini del risultato, l'errore tecnico ammesso dallo stesso direttore di gara, il quale in sede di audizione dinanzi al Giudice Sportivo aveva espressamente dichiarato di non aver provveduto all'espulsione, dopo la seconda ammonizione, di un calciatore della A.S.D. Pisoniano.

Sostiene al riguardo la A.S.D. Pisoniano che, trattandosi di evento verificatosi allo scadere dell'ultimo dei 5 minuti di recupero deliberati dall'arbitro, la mancata espulsione, non evincendosi da alcun atto ufficiale un eventuale tempo residuo di giuoco, non può aver arrecato un danno concreto alla U.S.D. Angri. In proposito, l'appellante soggiunge ancora che, subito dopo la segnatura della rete del vantaggio da parte della stessa A.S.D. Pisoniano e dopo che effettivamente un calciatore della medesima società veniva ammonito per essersi sfilato la maglia e non espulso pur avendo subito la seconda sanzione disciplinare, l'arbitro aveva decretato la fine dell'incontro.

L'appello in esame è fondato.

Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato sopra richiamata emerge la sussistenza delle violazioni prospettate dalla odierna ricorrente.

In proposito si rileva quanto segue.

La Commissione Disciplinare dapprima ha correttamente applicato il disposto dell'art. 31/a/1 C.G.S. ("I rapporti dell' arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare") affermando che l'arbitro, in sede di audizione, aveva ammesso un errore tecnico idoneo ad inficiare la validità della gara; tuttavia, successivamente, ha sostenuto, in tal modo incorrendo nella violazione del disposto degli art. 12 comma 4 e 33/1/B e C C.G.S., l'influenza dell'errore medesimo per non essere terminata la gara subito dopo la ripresa del giuoco e per essere stata rilevante la presenza in campo del calciatore non espulso per doppia ammonizione.

Deve rilevarsi, al riguardo, che la decisione impugnata non ha fornito in motivazione contezza dell'iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione delle norme richiamate sopra e di precedenti statuizioni sulla stessa materia di questa Commissione d'Appello Federale, ha confermato la decisione del Giudice Sportivo che aveva disposto la ripetizione della gara in esame. La Commissione Disciplinare, infatti, non ha indicato le ragioni specifiche per le quali ha ritenuto che l'errore tecnico ha concretamente influito sullo svolgimento della gara, si rammenti conclusasi con il punteggio di 3 a 2, limitandosi apoditticamente ed astrattamente a ritenere, contrariamente al vero, che essa non fosse terminata subito dopo la ripresa del giuoco. In tal modo la Commissione Disciplinare ha omesso di considerare che è rimasto accertato che l'arbitro, dopo aver concesso 5 minuti di recupero, aveva provveduto all'ammonizione - ma non all'espulsione - del calciatore dell'A.S.D. Pisoniano Cecchini Cristiano, senza tut-

tavia procedere, come era nella sua discrezionalità a norma della regola 7 (durata della gara) del giuoco del calcio, alla concessione di un ulteriore tempo di recupero per interruzioni di periodi di giuoco determinati da eventuali manovre tendenti alla perdita di tempo, in tal modo confermando nei fatti che l'incontro si era ormai concluso e che la mancata espulsione risultava ininfluente ai fini del risultato.

La decisione impugnata, alla luce delle superiori argomentazioni ed ogni altra questione in esse assorbita, deve, pertanto, essere annullata e conseguentemente, in accoglimento del reclamo, deve essere ripristinato il risultato conseguito sul campo in occasione della gara A.S.D. Pisoniano/U.S.D. Angri.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.S. Pisoniano di Pisoniano (Roma), annulla l'impugnata delibera ripristinando, altresì, il risultato di 3-2 conseguito in campo nella gara Pisoniano/Angri del 26.3.2006. Ordina la restituzione della tassa reclamo.

4. A.S.C. VACCARINO AVVERSO LE SANZIONI: PERDITA DELLA GARA EUGANEA ROVOLON/VACCARINO PER 3 - 0; PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E AMMENDA DI € 55,00 ALLA SOCIETÀ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 48 del 19.4.2006)

Con rituale e tempestivo atto, spedito il 26.4.2006, la A.S.C. Vaccarino ha proposto gravame avverso la decisione adottata dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto in merito alla gara Euganea Rovolon/Vaccarino del 22.3.2006 valida per il Campionato di 2^a Categoria - Girone L (v. Com. Uff. n. 48 del 19.4.2006).

Osserva preliminarmente la C.A.F. che la società A.S.C. Vaccarino ha, in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla Commissione Disciplinare, l'appello è inammissibile.

Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.S.C. Vaccarino di Piazzola sul Brenta (Padova) e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

5. U.S.D. ROCCA DI CAPRI LEONE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ROCCA DI CAPRI LEONE/MISTRETTA DEL 5.4.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 47 del 4.5.2006)

Con atto d'appello ritualmente avanzato davanti a questa C.A.F., l'U.S.D. Rocca di Capri Leone (ME) ha proposto impugnazione avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia di cui in epigrafe. Il provvedimento in esame, oggetto della odierna impugnazione, ha rigettato il reclamo, presentato dalla medesima società, avverso la decisione del Giudice Sportivo che, con Com. Uff. n. 45 del 20.4.2006, ha omologato il risultato della gara del Campionato di Promozione Girone A Rocca di Capri Leone/Mistretta disputata il 5.4.2006.

Preliminarmente, rileva questo decidente che l'appello in esame è inammissibile.

sibile ai sensi dell'art. 33.1 C.G.S.

Prevede, detta norma, che le decisioni delle Commissioni Disciplinari, o comunque dei Giudici di 2° grado, possono essere impugnate dinanzi alla Commissione d'Appello Federale per ragioni connesse alla competenza, alla violazione o falsa applicazione di norme ovvero per omessa o contraddittoria motivazione della decisione impugnata o, infine, per questioni attinenti al merito nella sola ipotesi in cui la C.A.F. venga adita " *come giudice di secondo grado o in materia di illecito o nelle altre materie normativamente indicate*".

Nel caso in esame non ricorre alcuna delle ipotesi suddette, atteso che l'U.S.D. Rocca di Capri Leone, con l'atto di appello in esame, ha riproposto - esclusivamente in fatto - le identiche doglianze concernenti circostanze di merito, relative ad un presunto errore tecnico del direttore di gara, che con puntuale ed esaustiva motivazione sono state integralmente valutate e disattese dal Giudice di 2° grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'U.S.D. Rocca di Capri Leone di Capri Leone (Messina) e dispone l'incameramento della tassa versata.

6. CALCIATORE SOLANO MARIO GIUSEPPE, TESSERATO S.S. NUOVA CALCIO LIMBADI, AVVERSO DECISIONI MERITO GARA LAUREANESE/SANTONOFRESE DEL 26.3.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 51 del 12.4.2006)

In data 19.4.2006 il calciatore Solano Mario Giuseppe Italo, tesserato in favore della società Nuovo Calcio Limbadi, adiva la C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria inerente l'esito della gara di 2ª Categoria Laurantese/Santonofrase del 26.3.2006.

Preventivamente deve essere evidenziato che la legittimazione a proporre appello avverso la decisione di un organo di giustizia sportiva in merito ad una gara può essere riconosciuta solo agli aventi diritto delle due società interessate. Il calciatore appellante è, peraltro, tesserato in favore di società terza rispetto all'incontro di cui trattasi, deve essere dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione dell'appellante, ai sensi dell'art. 29.1 C.G.S.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29 comma 1 C.G.S., per mancanza di legittimazione del reclamante, l'appello come innanzi proposto dal calciatore Solano Mario Giuseppe. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7. F.C. VITTORITO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VITTORITO / SPORTLAND CELANO F.C. DEL 7.5.2006 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 67 del 9.5.2006)

Con rituale e tempestivo atto, spedito il 10.5.2006, il F.C. Vittorito ha proposto gravame avverso le decisioni adottate dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Abruzzo in merito alla gara F.C. Vittorito/Sportland Celano F.C.

del 7.5.2006 valida per il Campionato di 2^a categoria – Girone B – gara di ritorno della prima fase dei Play-Off (v. Com. Uff. n. 67 del 9.5.2006).

Osserva preliminarmente la C.A.F. che la Società F.C. Vittorito ha, in questa sede, riproposto le stesse motivazioni enunciate davanti alla Commissione Disciplinare, l'appello è inammissibile.

Per questi motivi, la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come sopra proposto dal F.C. Vittorito di Vittorito (L'Aquila) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.